

R.G. 302-1/2024



Tribunale di Bari

Quarta Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n.302-1/2024, avente ad oggetto la proposta di concordato minore ex artt. 74 e ss.

CCII, depositata nell'interesse di rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Gerardi

Ricorrente

nei confronti di

massa dei creditori

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 17.7.2024 -premessò: di rivestire la qualità di professionista, in quanto iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari, pur avendo cessato la partita IVA al 31.12.2017, in seguito all'impiego presso l'ALES, Direzione Regionale Musei Puglia in Bari, dal 13.6.2022, con la qualifica professionale di architetto; di versare in situazione di sovraindebitamento, riconducibile al pregresso esercizio della libera professione, provocata da circostanze imprevedibili ed aggravata dalla fine del matrimonio; in ordine alla condizione personale, a seguito della separazione legale dal coniuge, conviveva con i genitori nell'abitazione dei medesimi, erogando in favore dell'ex coniuge, genitrice collocataria della figlia minorenni, l'assegno mensile di € 300,00, oltre le spese straordinarie; sosteneva spese mensili per € 1.454,00 e percepiva stipendio mensile netto di circa € 1.650,00; non era proprietario di beni immobili e mobili, fatta eccezione per un

ciclomotore di 50 C.C. di scarso valore, necessario mezzo di trasporto; l'esposizione debitoria complessiva era pari ad € 82.374,53, esclusi i compensi cui l'advisor legale aveva rinunciato; disponeva della sola somma di € 25.000,00, a titolo di finanza esterna; - ha presentato proposta di concordato minore, ai sensi dell'art.74, comma 2, del D. Lgs. n.14/2019, nei termini di seguito esposti:

ORDINE DI SODDISFAZIONE	CREDITORE	CLASSE	CREDITO RESIDUO	PERCENTUALE DI SODDISFAZIONE	SOMMA PROPOSTA
Prededuzione postergata	OCC	I	2.665,81, a fronte di acconto di € 500,00 versata all'organismo	100%	3.050,00
Privilegio degradato	Ag. Entrate Bari ADER	II	22.629,52	27,94 %	6.324,88
Privilegio degradato	Ag. Entrate Macerata ADER	II	13.900,64	27,94 %	3.885,19
Privilegio	Regione Marche	II	754,19	27,94	210,79

17

Elaborato dal SERVIZIO DI ECONOMIA E FINANZA - DISTRIBUZIONE ELETTRICA - SOCIETA' PUBBLICA

degradato	ADER				
Privilegio degradato	Regione Puglia ADER	II	555,19	27,94	155,17
Privilegio degradato	INPS Macerata ADER	II	2.413,80	27,94	674,65
Privilegio degradato	Multiente (Inail Macerata-Regione Puglia) ADER	II	295,73	27,94	82,65
Privilegio degradato	INARCASSA	II	38.365,54	27,94	10.723,06
Chirografo	Comune Bari	III	193,14	27,94 %	54,00
Chirografo	Comune Roma	III	343,92	27,94%	96,12
Chirografo	Prefettura Macerata	III	156,38	27,94%	43,70
Chirografo	Comune	III	105,40	27,94%	29,45

	Scanzano Jonico				
Chirografo	Comune Macerata	III	194,99	27,94%	54,50
TOTALE					25.384,19

Con la formazione delle seguenti classi:

Dr. FRANCESCO FERRIGNI Firmato Da INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA S.R.L. del 19/04/2024

L'OCC ha quindi depositato la relazione finale, nella quale ha dato atto del mancato raggiungimento delle percentuali dell'art. 79 CCII, salva, ai fini dell'omologazione, l'applicabilità dell'art.80, comma 3, CCII.

All'esito di chiarimenti ulteriori, all'udienza del 6.3.2025 il procedimento è stato riservato per la decisione.

4

liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali.

La disposizione su richiamata prevede in particolare, al primo comma, la formulazione di proposta fondata sulla continuazione dell'attività imprenditoriale o professionale e dunque finalizzata al conseguimento di tale obiettivo ed, al secondo comma, la proposizione di domanda che prescinde dal requisito della continuità imprenditoriale o professionale, previo in tal caso apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda.

La procedura di concordato minore deve dunque ritenersi ammissibile, anche in difetto di continuità, ove la proposta sia formulata anche con previsione di apprezzabili risorse esterne, con la sola eccezione del disposto dell'art.33, comma 4, che sancisce l'inammissibilità della domanda ex art.74 CCII in ipotesi di imprenditore cancellato dal registro delle imprese.

Al riguardo va peraltro osservato che tale previsione, la cui lettura in termini preclusivi per l'imprenditore trova conforto nel decreto del 26.7.2023, n.22699, della Prima Presidente della Suprema Corte, in quanto limitativa della proponibilità dello strumento di composizione della crisi in esame, non può ritenersi estensibile ad altre categorie non contemplate espressamente dalla citata disposizione.

Deve pertanto ritenersi che il soggetto legittimato alla proposizione di domanda di concordato minore, diverso dall'imprenditore, possa formulare proposta, pur in difetto di continuità, ove la stessa sia sorretta da finanza esterna.

Ne discende l'ammissibilità della proposta in esame, avanzata da professionista, ancorché non più titolare di partita IVA, in quanto basata su finanza esterna apprezzabile.

Nel caso di specie il ricorrente ha allegato d'essere esposto per debiti derivanti dall'esercizio della pregressa attività professionale.

Il ricorrente ha altresì ottemperato all'onere di produzione della documentazione richiesta dall'art.75 CCII e dalla relazione particolareggiata dell'OCC, conforme alle prescrizioni del successivo art.76, emerge tanto lo stato di sovraindebitamento del nell'accezione fornita dall'art.2, comma 1,

lett. c), di stato di crisi o di insolvenza, alla luce dell'indicata esposizione debitoria, pari, all'esito delle precisazioni, ad € 86.447,17, e dell'insufficienza del patrimonio mobiliare, proveniente esclusivamente da redditi da lavoro dipendente, come da seguente prospetto:

ELENCO DEI CREDITORI

Natura del credito	Creditore/Ente Impositore	Ente Esattore	Domicilio digitale	Debito residuo
Prededuzione	OCC		occs@avvocatibari.legalmail.it avv.ferrignit@pec.it	2.466,09
Privilegio ex artt. 2752 e 2749 c.c.	AG. ENTR. BARI E MACERATA	ADER	dp.bari@pce.agenziastrate.it pug.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it	40.602,80
Privilegio ex artt. 2752 e 2749 c.c.	REGIONE MARCHE (Tassa automob.)	ADER	regione.marche.protocollogiunta@emarche.it pug.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it	754,19
Privilegio ex artt. 2752 e 2778 c.c.	REGIONE PUGLIA (Tassa automob.)	ADER	serviziofinanze.tributiderivati@pec.rupar.puglia.it avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it pug.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it	555,19
Privilegio ex artt. 2753-2749-2778 c.c.	INPS MACERATA	ADER	direzione.provinciale.macerata@postacert.inps.gov.it pug.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it	2.413,80

Privilegio ex artt. 2752 e 2753 c.c.	MULTIENTE (INAIL MACERATA – REGIONE PUGLIA)	ADER	marche@postacert.inail.it serviziofinanze.tributiderivati@pec.rupar.puglia.it pug.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it	295,73
Privilegio ex art. 2754 c.c.	INARCASSA	ADER	protocollo@pec.inarcassa.org pug.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it	38.365,54
Chirografario	COMUNE BARI (Polizia Urbana)	ADER	archiviogenerale.comunebari@pec.rupar.puglia.it pug.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it	193,14
Chirografario	COMUNE ROMA (Polizia Urbana)	ADER	protocollo.municipioroma10@pec.comune.roma.it pug.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it	343,92
Chirografario	PREFETTURA MACERATA	ADER	protocollo.prefmc@pec.interno.it pug.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it	156,38
Chirografario	COMUNE SCANZANO JONICO	ADER	protocollo@pec.comune.scanzanojonico.mt.it pug.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it	105,40
Chirografario	COMUNE MACERATA (Polizia Urbana)	ADER	comune.macerata@legalmail.it pug.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it	194,99
TOTALE PREDEDUZ.				2.466,09
TOTALE PRIVILEGIO				82.987,25
TOTALE CHIROGRAFO				993,83
TOTALE GENERALE				86.447,17

Quanto agli ulteriori requisiti di ammissibilità, previsti dall'art. 77, non risulta che il ricorrente sia stato in precedenza esdebitato, mentre deve escludersi la ricorrenza di atti diretti a frodare le ragioni dei

creditori, considerato che la successione ereditaria, pro quota, del valore di € 39.295,92, comprensiva per circa € 10.000,00 di azioni di istituto di credito, allo stato illiquide, risale all'anno 2017 ed è dunque antecedente al periodo contemplato dall'art.75, comma 1, lett. d), CCII.

A tanto deve aggiungersi che il debitore ha documentato la destinazione della somma effettivamente riscossa, pari a circa € 30.000,00, in prevalenza ad estinzione di finanziamenti.

Il piano prevede inoltre la formazione delle seguenti classi con diritto di voto:

Classe II – Crediti privilegiati degli Enti Finanziari degradati a chirografo con diritto di voto

CREDITORE	CREDITO	PERCENTUALE DI REALIZZO	SODDISFAZIONE
Agenzia Entrate Bari-Macerata	40.602,80	26,83%	10.894,00

Classe III – Crediti privilegiati degli Enti Previdenziali degradati a chirografo con diritto di voto

CREDITORE	CREDITO	PERCENTUALE DI REALIZZO	SODDISFAZIONE
INPS Macerata	2.413,80	26,83%	647,62
INAIL Macerata	62,54	26,83%	17,00
INARCASSA	38.365,54	26,83%	10.293,47

Classe IV – Crediti privilegiati degli Enti locali degradati a chirografo con diritto di voto

CREDITORE	CREDITO	PERCENTUALE DI REALIZZO	SODDISFAZIONE
Regione Marche	754,19	26,83%	202,34
Regione Puglia	788,38	26,83%	211,52

Classe V – Crediti chirografari originari con diritto di voto

CREDITORE	CREDITO	PERCENTUALE DI REALIZZO	SODDISFAZIONE
Comune Bari	193,14	26,83%	52,00
Comune Roma	343,92	26,83%	92,27
Comune Macerata	194,99	26,83%	52,31
Comune Scanzano Jonico	105,40	26,83%	28,27
Prefettura Macerata	156,38	26,83%	42,00

Quanto alle maggioranze necessarie per l'approvazione del concordato minore, l'art.79 richiede l'approvazione di tanti creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto e, quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto.

Ove, peraltro, siano previste più classi, è richiesta altresì la maggioranza nel maggior numero di classi.

Il comma 3 dell'art.79 prevede inoltre il sistema del silenzio assenso.

Nel caso di specie dalla relazione finale dell'OCC emerge che i creditori hanno votato nei seguenti termini:

Classe II- Enti finanziari-	Contrari 100%
Classe III- Enti previdenziali-	Contrari 99,84, Favorevole Inail-Multiente con 0,16% per assenza di voto
Classe IV- Enti locali-	Favorevoli 100% per assenza di voto
Classe V-Crediti chirografari-	Favorevoli 100% 80,53% per assenza di voto e 19,43 per voto favorevole espresso
Voti Totali: 96,99% contrari; 3,01% voti favorevoli all'accoglimento della proposta.	

La maggioranza assoluta dei voti non è stata raggiunta a causa dei voti contrari determinanti espressi da

che insieme pesano per il 91,34% del monte totale e, rispettivamente e singolarmente, per il 46,96% e 44,38%.

Inoltre, non risulta raggiunta la maggioranza neanche nel maggior numero di classi, giacché possono considerarsi favorevoli, per assenza di voto, solo due classi su quattro (le classi IV e V contro le classi II e III).

Orbene, il comma 3 dell'art.80, dispone, nella seconda parte, che *“Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie*

è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata".

Nel caso di specie, il consenso di deve ritenersi determinate, in quanto il primo comporterebbe il raggiungimento della maggioranza in 3 classi su 5 ed entrambi determinerebbero la maggioranza assoluta dei voti, non essendo necessaria la maggioranza per teste, in assenza di creditore con percentuale superiore al 50%.

La valutazione di convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria espressa dal Gestore della Crisi va condivisa.

Al riguardo va infatti richiamato il condivisibile orientamento di merito secondo cui l'attività liquidatoria non può che essere intesa in relazione ai beni rientranti nella massa al momento dell'esdebitazione, ossia al decorso dei 3 anni dall'apertura della procedura di liquidazione controllata, sicché, intervenuta la dichiarazione di esdebitazione, non può proseguire l'acquisizione dei beni consistenti nelle quote di reddito non ancora maturate in quel momento.

Nel caso di specie, tenuto conto del reddito mensile medio del ricorrente, pari ad € 3.153,20 e del quinto disponibile, pari ad € 630,64, nell'arco temporale triennale di durata della procedura di liquidazione controllata verrebbero acquisiti importi inferiori alla somma offerta di € 25.384,19, ossia € 22.703,04, oltre modeste quote di TFR, trattandosi di rapporto sorto nell'anno 2022.

Ricorrono pertanto tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di omologazione.

P.Q.M.

1) omologa la proposta di concordato minore presentata, con ricorso del 17.7.2024 e successive modifiche, da

2) dispone, a cura dell'OCC, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale di Bari, per estratto, con esclusione dei dati sensibili e riservati, inerenti la condizione del ricorrente e le ragioni del sovraindebitamento,. Avvalendosi della società

3) dichiara chiusa la procedura.

Bari, 6.3.2025

Il Giudice

Raffaella Simone